

Sent. n. 1739/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Dott. Roberto Pellecchia, Giudice del Lavoro all'udienza del 7-10-2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3851 dell'anno 2018

OGGETTO

Opposizione a ruolo

TRA

Schettino Gennaro (cf SCHGNR62C15D228J) elett.te dom.to presso lo studio dell' Avv. Massimiliano Palmieri (cf PLMMSM80R10E202H) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

E

INPS (cf 80078750587) in persona del legale rapp.te p.t. e spa SCCI (05870001004) rapp.ti e difesi dagli Avv. Ida Verrengia , Itala de Benedictis e Avv. Luca Cuzzupoli, (CZZLCU68T26F839J).

resistente

E

Agenzia delle Entrate - Riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionale ad esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 13756881002, subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016 , in G.U. 282 del 02/12/2016 a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. incorporante Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro



Spa, Equitalia Sud S.p.A. giusto atto per Notar Marco De Luca di Roma del 17/06/2016 rep. 41564 racc. 23.400 – interamente controllata da Equitalia S.p.A., in persona del procuratore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rapp.ta e difesa dall'Avv. Avv. Marco Andrisani – Codice Fiscale NDR MRC 66E03B860N e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Andrisani & Blosio.

resistente

CONCLUSIONI

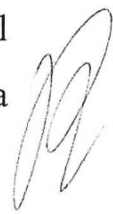
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo e da verbale di causa del 7-10-2019. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta e da verbale di causa del 7-10-2019.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 27-04-2018 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver avuto cognizione di un estratto di ruolo dal quale risultava l'emissione di una cartella di pagamento n.028 2000 0015847560 000 per l'importo di €.1.338,68 quali presunti contributi per la gestione artigiani, maturati nell'anno 1991, presuntivamente notificata in data 25-10-2000.

Deduceva il ricorrente l'interesse a proporre l'opposizione a ruolo e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'esecutorietà del ruolo, accogliersi l'opposizione dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito indicati nel ruolo, ed in ogni caso, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del ruolo, si costituivano INPS e spa SCCI eccependo la carenza di interesse ad agire e il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti il difetto di notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto della



domanda.

Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Riscossione istando per la declaratoria di carenza di interesse ad impugnare il ruolo e nel merito, per il rigetto della domanda.

All'esito della discussione, in cui le parti chiedevano dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 d.l. 119/2018 conv. In L. 136/2018, questo Giudice decideva la causa come da sentenza di cui dava lettura.

Preliminarmente, inoltre, il Giudicante ritiene di dovere rigettare l'eccezione di improponibilità del ricorso formulata dalla difesa dell'I.N.P.S. ex art. 1 – commi da 537 a 543 – della legge n. 228/2012.

Le norme in commento, infatti, hanno introdotto un procedimento amministrativo diretto alla sospensione immediata di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate (così testualmente il comma 537) da parte dei concessionari per la riscossione.

Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica (cfr. testualmente il comma 538) il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta la sussistenza di cause – quali la prescrizione, la decadenza od il pagamento – che possono determinare la estinzione del credito per il quale si procede e, nel caso in cui l'ente creditore non provveda nel termine di 220 giorni, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il debitore è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli (così il comma 540).

Le norme in commento non prevedono espressamente che l'esperimento del detto procedimento costituisca condizione di ammissibilità ovvero di proponibilità della domanda giudiziale né, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, a siffatta conclusione può giungersi per via di interpretazione.



Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, (cfr. Sez. L, n. 967 del 21/01/2004; ib. Sez. I n. 16092 del 21/09/2012 e da ultimo Sez. lav., 01/07/2013, n. 16452) le disposizioni che prevedono condizioni di proponibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.

Nel caso di specie, peraltro, le norme in commento non possono ritenersi inutiliter date ove interpretate nel senso fin qui sostenuto.

La fissazione del termine decadenziale di 60 giorni, infatti, è, all'evidenza, diretta a consentire al concessionario ed al creditore di individuare con certezza l'ambito temporale entro il quale potere proseguire nell'azione esecutiva senza il rischio dell'annullamento di diritto della posta creditoria.

Deve poi osservarsi che il comma 540 prevede la sospensione unicamente del termine di cui all'art. 53 del D.P.R. 602/1973, *id est* del termine entro il quale si determina la perenzione del pignoramento a riprova del fatto che il procedimento amministrativo è rivolto alla disciplina unicamente della procedura esecutiva e non anche dei giudizi di cognizione che possono essere proposti nell'ambito di questa.

Risulta, però, altrettanto evidente che l'effetto ultimo del procedimento stesso è quello di accertare l'inesistenza del credito: dunque la condotta processuale della parte che, pur potendo ottenere l'accertamento negativo del diritto in via stragiudiziale adisca tuttavia il Giudice, non potrà che essere valutata ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.

Ed infatti, come sostenuto dal Giudice di legittimità con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016, n. 22946 del 10 novembre 2016 e n. 6034 del 9.3.2017 l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e



non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (così testualmente Cass. Sez. lav. n. 11536 del 2006).

Nel caso dell'impugnazione del così detto estratto di ruolo il contribuente – debitore tende, con l'azione di accertamento negativo, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo - la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti - la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione.

Un tale risultato, però, ben avrebbe potuto raggiungersi attivando in via amministrativa il procedimento sopra descritto.

In altri termini, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito potendosi, eventualmente, impugnare il provvedimento con cui fosse stato negato lo sgravio.

Come sottolineato nelle sopra citate sentenze, la interpretazione fin qui sostenuta non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19704 del 2015.

Secondo tale pronuncia, infatti, il contribuente può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.

La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del



comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

Si aveva riguardo, cioè, ad una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità, da sempre riconosciuta, di recuperare l'impugnativa dell'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo e che si giustifica soltanto quando il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico mediante la richiesta dell'estratto di ruolo.

In questo caso deve, infatti, essere consentito di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non siano stati in precedenza utilizzati a causa della invalidità della notifica di essa.

Di contro, nel caso in esame, la cartella di pagamento n.028 2000 0015847560 000 risulta essere stata notificata in data 25-10-2010 cfr. nella produzione della Agenzia delle Entrate riscossione)

A fronte di tale notifica il ricorrente ha proposto opposizione con ricorso



depositato in data 27-04-2018, in palese violazione sia del termine di cui all'art.617 cpc che di quello di cui all'art.24 D. Lgs n.46/1999. Ne consegue sotto tale profilo, l'inammissibilità dell'opposizione sotto tale profilo.

Va inoltre disattesa la richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 d.l. n.119/2018.

Tale norma prevede che:

*I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a **mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato I del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

Nel caso in esame, l'importo dei contributi dovuti è superiore alla somma di €.1.000,00, sino a concorrenza della quale interviene l'annullamento d'ufficio: ne consegue che l'importo indicato nella cartella di pagamento non rientra nella disciplina di cui alla disposizione citata e per esso non può disporsi l'annullamento con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Da ultimo ma non per ordine di importanza, non può assumere, poi, rilievo determinante la qualificazione dell'azione proposta come ex art. 615 c.p.c.

Se è vero, infatti, che la così detta opposizione a precetto è azione non soggetta ad un termine decadenziale è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., il precetto notificato diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.



Dunque anche la disposizione dell'art. 615 c.p.c. è correlata alla esistenza di un interesse attuale all'accertamento negativo, interesse che è presunto dall'ordinamento nel lasso di tempo in cui il precetto conserva la propria efficacia.

Nel caso in esame in cui si equipara al precetto un'altra forma di minaccia di esecuzione – la cartella di pagamento – che non è soggetta ad un termine di efficacia, deve necessariamente procedersi ad una valutazione, non più presuntiva ma effettiva, della sussistenza dell'interesse che, nel caso di specie, per le ragioni fin qui esposte, dà esito negativo.

Conclusivamente, nel caso che qui ne occupa, il ricorrente non ha più un interesse concreto ed attuale a sentire accertare l'inesistenza del credito portato dalla cartella di pagamento della cui notifica vi è prova in atti, idonea a consentire al ricorrente di impugnarla tempestivamente ai sensi dell'art.24 D. Lgs n.46/1999.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- Condanna Schettino Gennaro al pagamento delle le spese di lite che liquida in complessivi €.1700,00, di cui €.1.000,00 in favore di INPS e della spa SCCI e di €.700,00 in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione.

Santa Maria Capua Vetere 7-10-2019



Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)